

**Ministero dell'Istruzione**  
**Istituto Istruzione Superiore "Piero Sraffa"**  
Via D. Comboni, 6 - 25123 Brescia

Tel. 030/ 41253 – 47572 - 3757796 Fax: 030/292047 E-mail: [bsis028009@istruzione.it](mailto:bsis028009@istruzione.it)

**Circolare n. 64**

**Brescia, 19 ottobre 2020**

Ai docenti dell'istituto  
Ai referenti COVID  
Alla referente della succursale, prof.ssa Godano  
Alle coll. del Dirigente, prof.sse Egermini e Marianini  
Ai genitori  
Alla DSGA  
Al personale ATA  
Al sito web

**Oggetto: disposizioni ATS su certificazione medica dopo assenza per malattia (da Covid o altro)**

Viste le richieste di chiarimenti relative all'oggetto, considerato che la comunicazione del Dirigente del 1 settembre (Misure di sicurezza -ai fini del contenimento e della prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 - per la ripresa delle attività didattiche in presenza. Protocollo n.3331 / 2020 ) deve essere parzialmente aggiornata, trascrivo, di seguito, le indicazioni di ATS di Brescia, reperibili al link <https://www.ats-brescia.it/faq>

**- Dopo un'assenza per motivi di salute, per il rientro al servizio educativo/scuola è necessario presentare un certificato medico?**

Rientro dopo assenza per **malattia da Covid-19** o dopo assenza per caso sospetto Covid-19

In questo caso è necessaria l'attestazione di avvenuta guarigione e riammissione sicura in collettività.


L'attestazione di guarigione e riammissione sicura in collettività **viene rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra (PLS)**, che acquisisce l'informazione del singolo tampone negativo dal paziente stesso/genitore, oppure mediante portale ATS dedicato oppure dal Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente.

Rientro dopo assenza per isolamento come **contatto stretto** di caso Covid-19

Il rientro può avvenire dopo un periodo di isolamento di 14 giorni dall'ultimo contatto con la persona risultata positiva, senza la necessità di ulteriori accertamenti, a meno di eventuale esordio di sintomi durante il periodo di isolamento per cui si rende opportuna l'esecuzione del tampone in concomitanza della manifestazione sintomatica, previo contatto con il proprio MMG/PLS.

È prevista anche la possibilità di ridurre il periodo di isolamento, effettuando, non prima della decima giornata, un tampone nasofaringeo recandosi presso i punti tampone a libero accesso presso le ASST, nelle sedi e orari reperibili sul sito web di ATS al seguente **LINK**

Se l'esito del tampone è negativo, l'isolamento può avere termine; se l'esito del tampone è positivo, il contatto stretto sarà identificato come caso e verrà disposta la misura dell'isolamento obbligatorio per lui e dell'isolamento fiduciario per i contatti familiari.



**Ministero dell'Istruzione**  
**Istituto Istruzione Superiore “Piero Sraffa”**  
Via D. Comboni, 6 - 25123 Brescia

Tel. 030/ 41253 – 47572 - 3757796 Fax: 030/292047 E-mail: [bsis028009@istruzione.it](mailto:bsis028009@istruzione.it)

**Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di riammissione sicura in collettività rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra, che attesta che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, come disposto dai documenti nazionali e regionali.**

**Rientro dopo tutte le altre assenze dovute a motivi sanitari per cui non si è attivato un percorso di accertamento Covid**

Il Medico di Medicina Generale o Pediatra gestisce la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola.

In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, **NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro rilasciata da parte del medico o pediatra.**

Analogamente **non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia**, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente, la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza.

NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione medica per il rientro dopo assenza per motivi non sanitari.

**- Quando un alunno/operatore scolastico risultato positivo al COVID-19 potrà rientrare a scuola?**

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di 1 singolo tampone nasofaringeo, **dopo almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi** (di cui almeno 3 giorni senza sintomi). Se il tampone risulterà negativo, la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.

**Se un alunno o un insegnante è posto in isolamento perché convivente di un caso COVID-19, i compagni di classe e gli insegnanti necessitano a loro volta di un periodo di isolamento?**

I compagni di classe e gli insegnanti di un alunno o di un insegnante posto in quarantena, poiché convivente di un caso Covid-19, **NON necessitano a loro volta di isolamento, a meno di specifiche valutazioni del Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria.**

**Il Dirigente scolastico**

**Prof.ssa Alessandra Rossini**

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993)*